

# ISVAP

Istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo

*Direzione Coordinamento Giuridico*  
*Sezione Consulenza Legale*

Roma **21 dicembre 2004**

Prot. n. **418047** allegati **1**

Alle Imprese di assicurazione  
autorizzate all'esercizio dell'attività  
assicurativa con sede legale in Italia  
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero delle Attività  
Produttive  
Via Molise 2  
00187 ROMA

All'ANIA  
Associazione Nazionale fra le  
Imprese Assicuratrici  
Via della Frezza 70  
00186 ROMA

Lettera Circolare

Oggetto: adempimenti ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma del diritto societario.

Con lettera circolare del 9 agosto 2004 questo Istituto, nell'indicare alle imprese in indirizzo le norme introdotte dal d. lgs. n. 6/03 da considerarsi inderogabili in occasione dell'adeguamento degli statuti, aveva fatto riserva di emanare ulteriori istruzioni sull'argomento.

Si invia pertanto il documento allegato contenente alcune indicazioni ed i principi cui le imprese in indirizzo sono invitate ad uniformarsi nell'effettuare l'adeguamento di cui sopra.

Il Presidente  
(*Giancarlo Giannini*)

## **ALLEGATO ALLA CIRCOLARE**

L'Istituto, nell'esercizio del potere di approvazione delle modifiche statutarie, è chiamato a contemperare il rispetto dell'autonomia negoziale dei soci con gli obiettivi di una sana e prudente gestione sottostanti alla disciplina del controllo, esercitando un potere di verifica in funzione orientativa dell'autonomia statutaria su un piano di coerenza con gli interessi tutelati dall'ordinamento di settore.

Le presenti considerazioni, che fanno seguito a quelle diffuse con lettera circolare del 9 agosto 2004, mirano a definire le linee guida che le imprese di assicurazione sono invitate a seguire nell'adeguamento dei loro statuti alle disposizioni introdotte con il d.lgs n. 6/03, intendendosi, in accordo con le prevalenti opinioni interpretative, che il mancato adeguamento nei termini produce, a norma dell'art. 223 bis, comma 5 disp. att., l'inefficacia delle disposizioni degli statuti contrastanti con le norme inderogabili introdotte dal predetto decreto, con la conseguente applicabilità diretta della nuova normativa in sostituzione delle difformi disposizioni statutarie.

### **1. ATTO COSTITUTIVO**

Il n. 3) dello stesso art. 2328 richiede l'indicazione non più "dell'oggetto sociale" ma "dell'attività che costituisce l'oggetto sociale". Al riguardo è opportuno confermare la prassi di specificare i rami nei quali si esercita l'attività, associando il richiamo a quello delle attività connesse od ausiliarie.

Le innovazioni contenute nel n. 5) riguardano la possibilità di non prevedere il valore nominale delle azioni, delle quali invece vanno indicate in generale le caratteristiche e le modalità di emissione. Con riferimento, poi, alle modalità di emissione e di circolazione delle azioni, la specificazione di tale elemento si palesa necessaria nel caso in cui la società adotti procedure che escludano l'emissione di azioni o preveda l'utilizzo di differenti tecniche di legittimazione e di circolazione. A tal proposito si rileva che l'esercizio dell'autonomia statutaria in questo campo va esercitata in maniera da osservare le esigenze sottese alle funzioni di controllo esercitate dall'Istituto sugli assetti proprietari delle imprese di assicurazione.

Nel n. 9) si richiede l'indicazione del sistema di amministrazione prescelto avendo la riforma, come è noto, introdotto nuovi sistemi di *governance* oltre quello tradizionale. In relazione a ciò si precisa che l'adozione di tali nuovi modelli deve trovare oggettivo fondamento in motivazioni connesse a specifiche esigenze societarie e che eventuali innovazioni sull'assetto amministrativo dovranno garantire il rispetto dei canoni di buona amministrazione e di efficacia ed efficienza dei controlli, evitando, in particolare, ogni possibile forma di commistione fra controllori e controllati e preservando le caratteristiche di effettiva indipendenza dei primi.

La riforma societaria, nel consentire la costituzione di società per azioni come società a tempo indeterminato ha previsto, come correttivo legale alla mancata predeterminazione statutaria della durata della società, l'attribuzione di un diritto di recesso del socio quando la partecipazione sociale non sia negoziabile su un mercato regolamentato. Si fa rilevare che, pur nel silenzio della norma, è possibile che il diritto di recesso sia riconosciuto, oltre che nel caso espressamente previsto, anche quando la durata della società sia determinata in modo tale da neutralizzare il diritto altrimenti previsto dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.. Conseguentemente si rappresenta l'opportunità di definire adeguatamente nello statuto il termine di durata della società e si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui, in presenza di uno statuto societario che non preveda una

durata determinata (o stabilisca una durata superiore a quella della vita umana) e in assenza di negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato, potrebbe essere richiesta una più frequente verifica del livello di solvibilità dell'impresa in ragione del rischio legale di esercizio del diritto di recesso.

## **2. AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio del potere di approvazione delle modifiche statutarie l'Istituto valuta se l'assetto organizzativo e di governo societario sia idoneo a perseguire la solvibilità e la stabilità nella gestione dell'impresa e se la società si possa dotare di un modello di amministrazione e controllo che garantisca l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. In ogni caso, il modello di amministrazione e controllo deve essere coerente con la struttura proprietaria, con l'eventuale apertura al capitale di rischio, con le dimensioni e la tipologia dei rami assicurativi esercitati e con l'organizzazione del gruppo nella quale l'impresa sia inserita.

Nel caso in cui sia adottato un modello di amministrazione e controllo diverso da quello tradizionale lo statuto deve consentire l'efficacia e l'effettività delle funzioni di controllo e la sostanziale equivalenza dei compiti e dei poteri inerenti all'assolvimento dei doveri verso l'autorità di vigilanza. In particolare lo statuto deve prevedere idonee misure, anche organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per la corretta e regolare gestione dell'impresa che potrebbero derivare dalla commistione nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo. E' necessario, in particolare, che lo statuto attribuisca agli organi di controllo i compiti e i poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria, che siano necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme che disciplinano l'attività assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 5 agosto 1982, n. 576, come aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

Nella medesima evenienza si segnala l'opportunità che lo statuto determini, nel rispetto della peculiarità dei modelli organizzativi alternativi al collegio sindacale, requisiti numerici e di professionalità degli organi sociali che consentano l'efficace assolvimento dei compiti gestori e di controllo in aggiunta a quelli stabiliti nella legislazione di settore come previsti all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 174 del 17 marzo 1995 e all'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. 175 del 17 marzo 1995.

Nell'ipotesi che l'impresa intenda modificare il proprio modello di amministrazione e controllo gli amministratori sono tenuti a predisporre un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare al fine di far sì che l'assetto organizzativo e di governo societario sia idoneo a perseguire la solvibilità e la stabilità nella gestione dell'impresa e che la società si possa dotare di un modello di amministrazione e controllo che garantisca l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli come indicato nella presente comunicazione.

Nella prospettiva di una composizione degli organi sociali che sia quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze gestionali e di controllo della singola impresa e tale da consentirne l'efficiente assolvimento dei relativi compiti, si richiama l'attenzione sulla disciplina statutaria relativa alla limitazione del cumulo degli incarichi che diviene oggetto di specifica valutazione da parte dell'Istituto nell'esercizio del potere di approvazione delle modifiche statutarie.

Nel medesimo senso va letto l'art. 2383 c. c. che attribuisce all'autonomia statutaria il potere di prevedere limiti alla rieleggibilità degli amministratori, fermo restando che essi possono rimanere in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

Nell'ambito dell'autonomia statutaria si fa ancora rilevare che l'art. 2381 cod. civ., come riformato dal d.lgs. 37/2004, richiede che l'assetto organizzativo e di governo societario consenta

**ISVAP**  
**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

---

una circolazione delle informazioni che sia idonea a consentire a ciascun organo sociale ed ai suoi componenti di disporre, anche a livello di gruppo, delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati. In relazione a tale aspetto le imprese dovranno predisporre, nell'esercizio della autonomia statutaria, procedure che individuino modi e tempi di tale circolazione in coerenza con la *ratio* sopra delineata. La coerenza e l'efficacia di tali procedure saranno comunque valutate dall'Istituto in sede di approvazione delle modifiche statutarie.

Si fa infine rilevare che lo statuto risponde agli obiettivi perseguiti dalla normativa speciale se l'assetto organizzativo e di governo societario che ne deriva si caratterizza per una chiara ripartizione dei compiti gestionali, esecutivi e di controllo, per una precisa definizione dei poteri e delle responsabilità per ogni livello decisionale, anche mediante un preciso sistema di deleghe interne. Da tale prospettiva, attraverso la tipizzazione dell'istituto della delega delle funzioni amministrative, si è inteso rafforzare la trasparenza della imputazione e dell'*iter* delle decisioni, riservando al consiglio di amministrazione nella sua collegialità la funzione di valutazione degli indirizzi aziendali e l'andamento delle esposizioni finanziarie, e agli amministratori delegati quella di alta direzione e di applicazione delle direttive del consiglio, prefigurando una struttura di controlli interni di verifica della efficacia e della correttezza delle strategie produttive e commerciali. Si richiama l'attenzione sull'obbligo del consiglio di agire in modo informato, sulle competenze in materia di verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche con riguardo all'adozione delle misure di cui agli artt. 6 e 7 della l. n. 231/01, sull'esame dei piani strategici industriali e finanziari della società, sull'ampliamento delle funzioni indelegabili allo scopo di aumentare la partecipazione dei consiglieri alle scelte gestionali. E' particolarmente importante che dallo statuto emergano con certezza le funzioni del presidente rispetto a quelle dell'amministratore delegato e ad altre funzioni del consiglio o di singoli consiglieri.

### **3. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE**

E' da rilevare che nel settore assicurativo in materia di sindaci rilevano contemporaneamente l'art. 2325 bis, secondo comma, del c.c. e l'art. 4 del d. lgs n. 343/99 in forza dei quali alle compagnie di assicurazione, nessuna esclusa, dovranno ritenersi applicabili esclusivamente le disposizioni del d.lgs.n.58/98 come modificate dal d.lgs 37/2004.

Per ciò che concerne poi il controllo contabile è da tenere presente che il sistema ora codificato dal d. lgs n.6/03 e valevole per ogni tipo di società, è in vigore già nel settore assicurativo in forza delle disposizioni contenute nel d. lgs n. 343/1999. A tal proposito si rammenta che la disciplina dell'attività in oggetto è contenuta nelle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III Capo II del d. lgs n. 58/1998.

### **4. I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

La riforma consente all'organo amministrativo, salvo diversa disposizione statutaria, l'istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fermo restando il divieto di esercizio di attività riservate in base a leggi speciali.

Si fa presente che la costituzione di patrimoni destinati non può ritenersi generalmente consentita per lo svolgimento di attività riservate. La particolare configurazione civilistica dell'istituto, che ne delimita la finalità alla specificità dell'affare (art. 2447-bis, comma 2, cod. civ.), esclude che il patrimonio possa avere ad oggetto la gestione continuativa di un ramo dell'azienda assicurativa o di un portafoglio di affari omogenei.

Si fa inoltre rilevare che la costituzione di patrimoni potrebbe risultare ammissibile nella misura in cui sia effettuata con impiego del patrimonio libero e previa valutazione preventiva da parte dell'ISVAP, ma non potrà risultare come operazione elusiva della disciplina imperativa contenuta negli articoli 4, 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

In considerazione della novità dell'istituto e delle connesse incertezze nel caso di procedure concorsuali gli amministratori che intendono deliberare o comunque partecipano alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare sono tenuti ad informare preventivamente l'ISVAP al fine di consentire le valutazioni sull'ammissibilità dell'operazione avuto riguardo, in particolare, all'accertamento dell'osservanza della normativa di vigilanza assicurativa ed alle possibili implicazioni sulla stabilità patrimoniale e sulla gestione operativa dell'impresa interessata.

## **5. STRUTTURA FINANZIARIA**

Il d.lgs. n. 6/03 introduce significative modificazioni nel campo degli strumenti finanziari. La società per azioni può prevedere nuove forme di partecipazione al capitale sociale e nuove modalità di finanziamento conferenti diritti patrimoniali e/o amministrativi variamente modulati.

In particolare è stata rimessa all'autonomia statutaria la libertà di: a) individuare le caratteristiche del titolo di finanziamento e il grado di presenza e di intervento nel governo societario ad esso connesso; b) modulare i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle varie categorie di azioni, con l'eventuale introduzione di specifici poteri di influenza sulle scelte decisionali o sul governo societario; c) derogare al principio della proporzionalità nella partecipazione sociale; d) introdurre un legame fra strumenti non imputabili a capitale e diritti amministrativi.

In relazione a ciò si rileva che l'esercizio dell'autonomia statutaria non può esercitarsi in contrasto con i postulati del controllo prudenziale e della connessa vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese di assicurazione, infirmando lo specifico regime autorizzatorio di acquisizione e cessione delle partecipazioni assicurative ex legge n. 20/91.

In particolare l'Istituto procederà alle verifiche a cui è istituzionalmente deputato tenendo conto delle novità succitate, in particolare, del legame intercorrente fra strumento finanziario e poteri di *governance* societaria ad esso connessi, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di verifica dei requisiti dei titolari delle partecipazioni rilevanti o di controllo, anche se rappresentate in forme diverse dalle azioni.

## **6. DIRITTO DI RECESSO**

La riforma societaria ha ampliato significativamente le possibilità di recesso del socio, attraverso la previsione legislativa di nuove cause di recesso (alcune imperative, altre derogabili) e il riconoscimento della facoltà statutaria, limitatamente alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di introdurre ulteriori cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

La salvaguardia degli interessi degli azionisti attraverso l'istituto del recesso, come disciplinato nella riforma societaria, deve essere coordinata con l'obiettivo di stabilità patrimoniale, con l'esigenza di certezza degli assetti proprietari e con la necessità di mantenere una costante solvibilità dell'impresa assicurativa.

Perciò gli organi amministrativi e di controllo dovranno adeguatamente motivare la decisione di non escludere l'applicabilità delle cause di recesso derogabili (art. 2437, comma 2, cod. civ.) ovvero quella che ne introduce di nuove (ai sensi dell'art. 2437, comma 4, cod. civ.), comunicandola preventivamente all'ISVAP.

## **7. DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'**

La riforma societaria ha introdotto nuove disposizioni in materia di direzione e coordinamento che prevedono adempimenti e responsabilità della società o dell'ente cui fa capo la direzione unitaria.

Nel rilevare che gli adempimenti richiesti dal codice civile non esonerano dall'osservanza delle disposizioni della normativa di settore, in particolare quella di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, si fa rilevare che l'organo amministrativo e di controllo dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione si può trovare esposto ad un rischio legale qualora si verificano le ipotesi di responsabilità disciplinate dalla riforma societaria.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di adottare, nell'ambito delle società che esercitano l'attività assicurativa, in conformità a quanto previsto nell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 ed all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, idonee misure organizzative ed adeguate procedure di controllo interno relative alle attività suscettibili di determinare il rischio di responsabilità nelle ipotesi disciplinate dal codice civile.